



Provincia Autonoma di Trento

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento – via Degasperi 79

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. delib. n. 216|2023

OGGETTO: Nuove disposizioni in merito all'articolazione delle funzioni di Datori di lavoro e all'individuazione dei dirigenti e dei preposti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'APSS
CLASSIFICAZIONE: 19.1.1

Il giorno **23/03/2023** nella Sede dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita in Trento, via Degasperi 79, il dott. Ferro Antonio, nella sua qualità di

Direttore Generale

nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 584 del 8 aprile 2022, esamina l'argomento di cui all'oggetto coadiuvato da:

Direttore Sanitario	Direttore Amministrativo	Direttore per l'Integrazione Socio Sanitaria
Dott. Giuliano Mariotti	Dott.ssa Sara Girardi	Dott.ssa Elena Bravi

OGGETTO: Nuove disposizioni in merito all'articolazione delle funzioni di Datori di lavoro e all'individuazione dei dirigenti e dei preposti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'APSS

Il Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione espone quanto segue:

fin dal 1996 si è provveduto all'articolazione delle funzioni di datore di lavoro nell'ambito dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) e all'individuazione delle figure di dirigenti e preposti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., nonché del D. Lgs 101/2020 e ss. mm., adeguando nel corso del tempo tale articolazione e tale individuazione ai mutamenti intervenuti nell'assetto organizzativo aziendale;

dal dicembre 2009 il sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori di APSS è certificato, dapprima secondo lo standard BS OHSAS 18001, dal 2020 secondo la norma UNI ISO 45001;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1432 di data 27 agosto 2021 sono state definite le Direttive in ordine all'organizzazione e alla gestione dell'APSS, che prevedono il potenziamento delle funzioni del Dipartimento di prevenzione, l'articolazione del territorio in tre Distretti sanitari, lo sviluppo del Servizio Ospedaliero Provinciale attraverso il modello dell'ospedale policentrico, una maggiore integrazione tra ospedale e territorio attraverso l'istituzione dei dipartimenti ospedalieri, territoriali e transmurali ospedale-territorio, la riorganizzazione dei dipartimenti tecnici e amministrativi secondo aree omogenee di attività e servizi e per funzioni strategiche e trasversali, l'istituzione di articolazioni organizzative tecnico-amministrative a supporto dei distretti sanitari;

a seguito di tali direttive provinciali, con deliberazione del Direttore generale n. 221 del 21 aprile 2022 è stato adottato il nuovo Regolamento di organizzazione dell'APSS, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 857 di data 13 maggio 2022, ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale sulla tutela della salute in provincia di Trento;

il nuovo Regolamento di organizzazione dell'APSS conferma la scelta strategica della pluralità dei datori di lavoro e la definizione del ruolo di dirigenti e preposti, finalizzate ad una capillare distribuzione e diffusione delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base del principio secondo il quale "la sicurezza è un diritto-dovere di tutti e che tutti se ne devono occupare in un quadro organizzativo trasparente";

relativamente all'articolazione delle funzioni di datore di lavoro, così come definito all'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs 81/2008 e ss.mm., è opportuno pertanto confermare la suddivisione di competenze su più datori di lavoro;

in relazione alla ricognizione delle figure dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, si richiama la deliberazione del Direttore generale n. 366 di data 17/06/2022 che reca "*Nuove disposizioni in merito all'articolazione delle funzioni di Datori di lavoro e all'individuazione dei dirigenti e dei preposti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'APSS*", che ha sostituito le precedenti deliberazioni per l'organizzazione del sistema di gestione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro dell'APSS e ha individuato quali datori di lavoro il Direttore generale e i Direttori del Servizio ospedaliero Provinciale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti sanitari;

successivamente la deliberazione del Direttore generale n. 468 del 04/08/2022 (*“Provvedimenti attuativi del nuovo regolamento di organizzazione aziendale: attivazione del modello dipartimentale e nomina dei Direttori di Dipartimento”*) ha dato attuazione al modello dipartimentale con la nomina dei direttori dei Dipartimenti sanitari, collocando i Direttori dei Dipartimenti territoriali (Cure primarie, transmurale Riabilitazione e transmurale Salute Mentale) presso ciascun Distretto sanitario;

la successiva deliberazione del Direttore generale n. 25 del 11/01/2023 (*“Integrazione del regolamento di organizzazione dell’APSS”*) ha rettificato la deliberazione n. 468/2022 in seguito alle osservazioni della Giunta provinciale che rilevava la non coerenza tra quanto contenuto nell’art. 34 (rubricato *“I Distretti”*) del Regolamento di organizzazione e la scelta organizzativa effettuata dall’Azienda di afferenza gerarchica dei Dipartimenti territoriali ai tre Distretti sanitari;

con la medesima deliberazione n. 25 l’APSS stabilisce la nuova afferenza gerarchica dei Direttori dei Dipartimenti territoriali di Cure primarie e transmurali di Riabilitazione e Salute Mentale direttamente al Direttore sanitario;

si prende atto che per effetto delle variazioni apportate dalla deliberazione n. 25/2023 all’assetto organizzativo si rende necessario modificare anche l’assetto organizzativo per la sicurezza definito nella deliberazione n. 366/2022;

in coerenza con il nuovo modello organizzativo aziendale, si propone di individuare 7 Datori di lavoro: il Direttore generale, i 5 Direttori di Articolazione Organizzativa Fondamentale (Dipartimento di Prevenzione, Servizio Ospedaliero Provinciale e Distretti sanitari) e il Direttore sanitario;

si conferma che i datori di lavoro possono trasferire una parte dei poteri datoriali ad altri soggetti, attraverso l’istituto della delega di funzioni ex art. 16 del D. Lgs 81/2008; la delega di funzioni permette il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione che gravano sul datore di lavoro ad un soggetto delegato, a condizione che l’atto di delega riguardi un ambito ben definito; tale atto deve essere espresso, effettivo, non equivoco e accettato espressamente per iscritto dal delegato e deve riguardare un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza, che sia dotato dei poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; le funzioni delegate, o una parte di esse, possono essere a loro volta subdelegate con le medesime modalità ad un ulteriore soggetto che abbia tutti i requisiti previsti dalla normativa;

si ritiene di confermare altresì la ripartizione di competenze su struttura e/o personale in capo ad ogni datore di lavoro e ai soggetti delegati, nei limiti previsti dalla delega, nei termini in cui la responsabilità relativa alla struttura va riferita alla struttura muraria e a tutti gli impianti fissi che comprendono impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento, antincendio, gas medicinali, per il trattamento dell’aria e speciali; la responsabilità sul personale si estende a tutto il personale, dipendente o equiparato ai sensi del medesimo D. Lgs n. 81/2008 e altresì alle attrezzature da esso utilizzate;

per quanto attiene alla gestione delle responsabilità datoriali, i datori di lavoro, i loro delegati e gli eventuali sub-delegati possono avvalersi dei servizi della linea di supporto al sistema di gestione della salute e della sicurezza aziendale costituita dal Servizio Prevenzione e Protezione, dalla Struttura del Medico Competente e dai Servizi dei Dipartimenti tecnico-amministrativi che si occupano degli aspetti strutturali, di manutenzione, logistici, tecnologici, di acquisti/forniture e formativi legati alla sicurezza delle strutture e alla salute e sicurezza del personale;

per quanto attiene all'articolazione delle responsabilità datoriali connesse al nuovo assetto organizzativo aziendale, definite a livello normativo agli artt. 2, comma 1, lettera b) e 16 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm., si individuano tre livelli funzionali, fortemente integrati e interdipendenti:

- il **livello strategico**: a questo livello fa capo la dimensione politico-strategica dell'Azienda, con riferimento alla figura apicale del Direttore generale, cui spetta l'esercizio delle funzioni di gestione generale, di indirizzo e pianificazione, in condivisione con gli altri membri del Consiglio di Direzione;
- il **livello organizzativo fondamentale di coordinamento**: a questo livello fanno capo il Dipartimento di prevenzione, il Servizio ospedaliero provinciale (SOP), i tre Distretti sanitari e la Direzione Sanitaria, a cui competono le funzioni di collegamento tra il livello strategico aziendale e le articolazioni organizzative che erogano i servizi clinici e assistenziali;
- il **livello gestionale operativo**: a questo livello fanno capo le Direzioni mediche di presidio, i Dipartimenti ospedalieri, territoriali e transmurali ospedale-territorio e i Dipartimenti tecnico-amministrativi, con le rispettive unità operative e i rispettivi servizi;

per quanto concerne l'articolazione delle responsabilità dirigenziali, definite a livello normativo all'art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs 81/2008 e ss. mm., si propone di individuare quali dirigenti nell'ambito dell'Azienda:

- i membri del Consiglio di direzione, con l'esclusione del Direttore generale e del Direttore sanitario in quanto datori di lavoro;
- i direttori dei Dipartimenti tecnico amministrativi;
- i direttori dei Dipartimenti ospedalieri, territoriali e transmurali ospedale-territorio;
- i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario (compreso l'ambito veterinario);
- i dirigenti con incarico di struttura semplice dipartimentale;
- i dirigenti con incarico di direzione di Servizio del ruolo tecnico e amministrativo e i dirigenti delle Unità di missione semplice;
- i direttori delle Direzioni mediche di presidio e il dirigente dell'U.O.M. Direzione delle professioni sanitarie del SOP;
- i dirigenti delle UU.OO. Direzione delle professioni sanitarie del Dipartimento territoriale Cure primarie, dei Dipartimenti transmurali Riabilitazione e Salute Mentale afferenti al Direttore Sanitario;
- il dirigente dell'U.O. Direzione delle professioni sanitarie del Dipartimento di Prevenzione;
- il responsabile del Servizio Polo universitario per le professioni sanitarie;
- il responsabile del Servizio Formazione;
- i responsabili di eventuali altre strutture che rivestono un particolare ruolo organizzativo e funzionale all'interno dell'Azienda, da individuarsi con successivo atto di nomina da parte del Direttore generale;

con riferimento alla figura dei preposti, definita a livello normativo all'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs 81/2008 e ss.mm., si propone di confermare la previsione delle categorie di personale individuate nella deliberazione n. 366/2022, in particolare:

- i responsabili di struttura semplice, ove non già individuati come dirigenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- i responsabili degli Uffici dei Servizi tecnici e amministrativi;

- i coordinatori infermieristici e tecnici (ex capo sala e capo tecnico);
- le posizioni organizzative gestionali;
- gli assistenti e i collaboratori tecnici diplomati che sovrintendono alle squadre di manutenzione; i capi servizio officina, cucina, magazzino, stamperia, ecc;
- si conferma inoltre la facoltà di ciascun datore di lavoro di individuare con atto scritto quali preposti, su segnalazione dei rispettivi dirigenti, altri soggetti che sovrintendano ad attività che coinvolgono altri dipendenti, disponendosi altresì l'invio periodico degli elenchi nominativi aggiornati degli stessi al Servizio prevenzione e protezione; ciò con la precisazione che nell'ambito di ciascuna unità operativa e ciascun servizio le competenze in materia di sicurezza sul lavoro dei preposti, come sopra individuati, sono estese a tutto il personale individuato come lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. all'interno della struttura, indipendentemente dalla compresenza di altri preposti che sovrintendano a parte del medesimo personale;

si ritiene infine opportuno confermare la necessità per i datori di lavoro, loro delegati ed eventuali sub delegati di individuare uno o più Referenti per la salute e la sicurezza, figura non prevista dalla vigente normativa ed istituita a seguito della Conferenza permanente dei datori di lavoro del 22 marzo 2001, con la funzione di tramite tra il datore di lavoro, suo delegato e sub delegato e gli altri soggetti coinvolti nella gestione dei rischi, di cui è stata sperimentata l'apprezzabile efficacia nella gestione delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro in ambito aziendale.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e fatte proprie le argomentazioni ivi riportate;

Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore per l'integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di direzione (verbale rep. n. 14 di data 23/03/2023);

DELIBERA

1. di individuare all'interno dell'organizzazione aziendale **tre livelli funzionali datoriali**, fortemente integrati e interdipendenti:
 - il **livello strategico**, cui fa capo la dimensione politico-strategica dell'azienda, con riferimento alla figura apicale del Direttore generale, cui spetta l'esercizio delle funzioni di gestione generale, di indirizzo e pianificazione, in condivisione con gli altri membri del Consiglio di direzione;
 - il **livello organizzativo fondamentale di coordinamento**, cui fanno capo il Dipartimento di prevenzione, il Servizio ospedaliero provinciale (SOP), i tre Distretti sanitari e la Direzione Sanitaria, a cui competono le funzioni di collegamento tra il livello strategico aziendale e le articolazioni organizzative che erogano i servizi clinici e assistenziali;
 - il **livello gestionale operativo**, cui fanno capo le Direzioni mediche di presidio, i Dipartimenti ospedalieri, territoriali e transmurali ospedale-territorio e i Dipartimenti tecnico-amministrativi, con le rispettive unità operative e i rispettivi servizi;

2. di individuare quali **datori di lavoro ex D. Lgs 81/2008 e ss. mm. con competenza relativa sia alla struttura, sia al personale**, nei termini riportati in premessa, i seguenti soggetti:
 - il **Direttore generale**, relativamente alla sede centrale e alle strutture altrove dislocate ed afferenti ai Dipartimenti, alle unità operative e ai servizi di competenza, ove non attribuiti ad altro datore di lavoro;
 - il **Direttore del Dipartimento di prevenzione** relativamente agli ambiti di competenza definiti dall'organizzazione aziendale e dai relativi provvedimenti di attuazione;
 - il **Direttore del Servizio ospedaliero provinciale** relativamente alle strutture in cui vengono svolte attività di competenza di questa AOF, ove non attribuite ad altro datore di lavoro;
 - i **Direttori dei Distretti sanitari**, relativamente alle strutture che si trovano negli ambiti territoriali di competenza così come definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2405 del 30/12/2021 e in cui vengono svolte attività di competenza di queste AOF, ove non attribuite ad altro datore di lavoro;
3. di individuare altresì quali **datori di lavoro ex D. Lgs 81/2008 e ss. mm. con competenza limitata al personale**, nei termini riportati in premessa, i seguenti soggetti:
 - il **Direttore generale**, relativamente al personale dei Dipartimenti, delle unità operative e dei servizi di competenza operante in strutture di altri datori di lavoro;
 - il **Direttore del Dipartimento di prevenzione**, relativamente al personale delle unità operative e dei servizi assegnati a tale articolazione organizzativa fondamentale operante in strutture di altri datori di lavoro;
 - il **Direttore del Servizio ospedaliero provinciale**, relativamente al personale delle unità operative e dei servizi direttamente assegnati a tale articolazione organizzativa fondamentale operante in strutture di altri datori di lavoro;
 - i **Direttori dei Distretti sanitari**, così come configurati dal riassetto organizzativo aziendale, in riferimento all'attività svolta in strutture di altri datori di lavoro aziendali ed extra aziendali;
 - il **Direttore sanitario**, relativamente al personale dei Servizi direttamente afferenti alla Direzione Sanitaria e al personale delle Unità Operative afferenti ai Dipartimenti territoriali di Cure primarie e transmurale di Riabilitazione e Salute Mentale, operanti in strutture di altri datori di lavoro;
4. di prevedere la possibilità da parte di ciascun datore di lavoro di delegare alcune funzioni ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm., e per il delegato di subdelegare a sua volta ai sensi del medesimo articolo;
5. di dare atto che, per quanto attiene alla gestione delle responsabilità datoriali, i datori di lavoro, i loro delegati e gli eventuali sub-delegati possano avvalersi dei servizi della linea di supporto al sistema di gestione della salute e della sicurezza aziendale costituita dal Servizio prevenzione e protezione, dalla Struttura del Medico Competente e dai Servizi dei Dipartimenti tecnico-amministrativi che si occupano degli aspetti strutturali, di manutenzione, logistici, tecnologici, di acquisti/forniture e formativi legati alla sicurezza delle strutture e alla salute e sicurezza del personale;
6. di individuare quali **dirigenti ex D. Lgs 81/2008 e ss. mm.** i seguenti soggetti:
 - i membri del Consiglio di direzione, con l'esclusione del Direttore generale e del Direttore Sanitario in quanto datori di lavoro;
 - i direttori dei Dipartimenti tecnico amministrativi;

- i direttori dei Dipartimenti ospedalieri, territoriali e transmurali ospedale-territorio;
- i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario (compreso l'ambito veterinario);
- i dirigenti con incarico di struttura semplice dipartimentale;
- i dirigenti con incarico di direzione di Servizio del ruolo tecnico e amministrativo e i dirigenti delle Unità di missione semplice;
- i direttori delle Direzioni mediche di presidio e il dirigente dell'U.O.M. Direzione delle professioni sanitarie del SOP;
- i dirigenti delle UU.OO. Direzione delle professioni sanitarie del Dipartimento territoriale Cure primarie, dei Dipartimenti transmurali Riabilitazione e Salute Mentale afferenti al Direttore Sanitario;
- il dirigente dell'U.O. Direzione delle professioni sanitarie del Dipartimento di Prevenzione;
- il responsabile del Servizio Polo universitario per le professioni sanitarie;
- il responsabile del Servizio Formazione;
- i responsabili di eventuali altre strutture che rivestono un particolare ruolo organizzativo e funzionale all'interno dell'Azienda, da individuarsi con successivo atto di nomina da parte del Direttore generale;

7. di individuare quali **preposti ex D. Lgs 81/2008 e ss. mm.** i seguenti soggetti:

- i dirigenti responsabili di struttura semplice, ove non già individuati come dirigenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm;
- i responsabili degli Uffici dei Servizi tecnici e amministrativi;
- i coordinatori infermieristici e tecnici (ex capo sala e capo tecnico);
- le posizioni organizzative gestionali;
- gli assistenti e i collaboratori tecnici diplomati che sovrintendono alle squadre di manutenzione; i capi servizio officina, cucina, magazzino, stamperia, ecc;
- si conferma inoltre la facoltà di ciascun datore di lavoro di individuare con atto scritto quali preposti, su segnalazione dei rispettivi dirigenti, altri soggetti che sovrintendano ad attività che coinvolgono altri dipendenti, disponendosi altresì l'invio periodico degli elenchi nominativi aggiornati degli stessi al Servizio prevenzione e protezione; ciò con la precisazione che nell'ambito di ciascuna unità operativa e ciascun servizio le competenze in materia di sicurezza sul lavoro dei preposti, come sopra individuati, sono estese a tutto il personale individuato come lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. all'interno della struttura, indipendentemente dalla compresenza di altri preposti che sovrintendano a parte del medesimo personale;

8. di dare atto che la rimanente parte del personale che non rientra nelle categorie di cui ai punti precedenti sia costituita dai **lavoratori**, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/2008 e ss.mm. e considerati soggetti attivi all'interno del sistema di gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;

9. di prevedere che gli obblighi delle figure di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro (datori di lavoro, dirigenti e preposti) siano indicati nelle declaratorie allegate ai rispettivi contratti di lavoro, nonché negli specifici atti di delega e sub-delega per i soggetti delegati e sub-delegati;

10. di individuare le strutture di competenza dei singoli datori di lavoro sulla base del documento predisposto dal Servizio prevenzione e protezione;

11. di incaricare il Servizio prevenzione e protezione di aggiornare periodicamente il documento sopra citato e di comunicare le variazioni alla Direzione generale per i successivi adempimenti;
12. di prevedere che in allegato agli atti di delega e sub delega siano riportate le strutture su cui il delegato o il sub delegato esercita le funzioni di competenza;
13. di prevedere che i datori di lavoro, i soggetti delegati ed eventuali sub delegati individuino con apposita nota di incarico, da trasmettere al Servizio prevenzione e protezione che ne cura la pubblicazione nell'intranet aziendale, i propri **Referenti per la salute e sicurezza**, con funzioni di collegamento tra il datore di lavoro, suo delegato e sub-delegato e gli altri soggetti coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in ambito aziendale;
14. di stabilire che i datori di lavoro coordinino la loro azione in sede di Comitato direttivo e in sede di **Conferenza permanente aziendale dei datori di lavoro**, presieduta dal Direttore generale, che viene convocata almeno una volta all'anno in occasione del riesame annuale del sistema aziendale per la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
15. di stabilire che i singoli datori di lavoro gestiscano le proprie funzioni, in particolare quelle di vigilanza, anche attraverso riunioni interne al proprio ambito di competenza con i delegati e gli eventuali sub delegati, per garantire un buon funzionamento del sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
16. di dare atto che l'individuazione delle sopra citate figure è da considerarsi applicabile a tutti i casi in cui norme di legge fanno riferimento alle definizioni del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm., e anche ai fini dell'applicazione del D. Lgs n. 101/2020 e ss.mm.;
17. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce per quanto concerne la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori quanto previsto nella precedente deliberazione del Direttore generale n. 366/2022 e nelle altre deliberazioni pregresse sulla stessa tematica;
18. di dare atto che il nuovo assetto organizzativo aziendale per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro definito da questo atto entri in vigore alla data di approvazione della presente deliberazione;
19. di incaricare il Servizio prevenzione e protezione di dare comunicazione del presente provvedimento agli interessati.

Inserita da: Servizio Prevenzione e Protezione / Cadin Francesco

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Sanitario

Mariotti Giuliano

Il Direttore Amministrativo

Girardi Sara

Il Direttore per l'Integrazione
socio sanitaria

Bravi Elena

Il Direttore Generale

Ferro Antonio

Il Dirigente del Servizio Affari Generali

Toniolatti Armando